



Comune di Montevicchia

Provincia di Lecco

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 22 Registro Deliberazioni del 27-04-2023

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI), DELLE SCADENZE DI PAGAMENTO E DEL NUMERO DELLE RATE - ANNO 2023

L'anno duemilaventitre addì ventisette del mese di aprile alle ore 21:00, nella sede comunale e in videoconferenza, a seguito di regolare convocazione nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Risultano:

Pendeggia Ivan	Presente	Rovelli Oreste Gaetano	Presente
Colombo Francesca	Presente	Monti Maria Donata	Presente
Palmieri Nicoletta	Presente	Palella Carmela	Presente
Scaccabarozzi Davide	Presente	Zamarian Claudia	Presente in videoconferenza
Maggioni Luca	Presente	La Torre Carmelo	Assente
Manzella Sara	Presente		

Partecipa il Vice Segretario Comunale Simone Gambirasio.

Il Signor Pendeggia Ivan , Sindaco, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento segnato all'ordine del giorno.

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI), DELLE SCADENZE DI PAGAMENTO E DEL NUMERO DELLE RATE - ANNO 2023

IL CONSIGLIO COMUNALE

*Il **Sindaco** introduce il punto all'ordine del giorno, spiegando che c'è stato un aumento delle tariffe TARI di 1.879 euro. Chiarisce che tale incremento del PEF è motivato in virtù dell'aumento dei costi covid del 2021 e ribadisce che il PEF è quadriennale, quindi nei prossimi anni si vedrà.*

Spiega che si è deciso di applicare i coefficienti medi per tutti, sia per la cittadinanza che per le attività produttive salvo bar, ristoranti e ortofrutta a cui sono stati applicati coefficienti minimi. Questa scelta è stata fatta perché i coefficienti di bar, ristoranti e ortofrutta sono già di per sé alti. Diversamente, sono aumentate le tariffe per quattro componenti e diminuite quelle dei nuclei piccoli, uno e due componenti, mentre per quanto riguarda le tariffe non domestiche alcuni hanno avuto un decremento, altri un incremento.

*Il **Consigliere Palella** interviene domandando come è la ripartizione.*

*Il **Sindaco** spiega che il 78% è a carico delle utenze domestiche, mentre il 22% per le utenze non domestiche.*

*Il **Consigliere Palella** chiede se sono aumentate le tariffe delle utenze non domestiche.*

*Il **Sindaco** risponde che non è così, in quanto ci sono state variazioni in aumento per alcune attività ed in diminuzione per altre.*

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, commi 738 e 780, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, commi da 641 a 668, della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono la specifica fattispecie della TARI e i commi dal 682 a 705 (disciplina generale componenti TARI e TASI);
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n.158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art.1 della Legge 27 dicembre 2013, n.147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- l'art.1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti e uniformare i criteri di determinazione delle tariffe del prelievo sui tributi sul territorio nazionale, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per

Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";

VISTI gli atti assunti da ARERA ed in particolare:

- n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021.
- n. 138/2021/R/RIF del 30/03/2021 recante "Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2)
- n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025" con la quale ARERA ha definito i nuovi criteri di determinazione dei costi da imputare alla TARI per il quadriennio 2022-2025;
- n. 459/2021/R/rif concernente "Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)";
- n. 2/DRIF/2021 del 04/11/2021 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025"
- n. 15/2022/R/rif del 18.01.2022 di ARERA avente per oggetto "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" con la quale è stato approvato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono come definito dall'allegato A della delibera (TQRIF).

RICHIAMATO:

- l'art. 1, comma 683 della Legge 27 dicembre 2013, n.147 dispone che *"Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia..."*;
- l'art. 3, comma 5-quinquies del Decreto Legge n. 228/2021, convertito con modificazioni nella Legge n.15/2022, il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n.147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del **30 aprile di ciascun anno**;

RICHIAMATA: la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 20.04.2022 con la quale si provvedeva a determinare lo Schema Regolatorio I "livello qualitativo minimo" per la definizione degli obblighi di qualità contrattuale e tecnica relativi al servizio rifiuti vigenti dal 1° gennaio 2023;

RICHIAMATA altresì la deliberazione di Giunta Comunale n. 142 del 27.12.2022 con la quale è stata approvata la "Carta della qualità del servizio integrato gestione rifiuti";

DATO ATTO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 25/05/2022 è stato *approvato il Piano Economico Finanziario (PEF) MTR-2 per il periodo 2022-2025*, ai sensi della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) del 03.08.2021 n. 363/2021/R/rif (MTR-2) e successive modifiche e integrazioni e secondo i criteri per l'individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari alla determinazione della tariffa stabiliti nel D.P.R. n.158/1999 recante il "metodo normalizzato";

CONSIDERATO pertanto che a partire dall'esercizio 2022 il PEF deve essere redatto sulla base di quanto disposto dal cosiddetto MTR-2 con valenza pluriennale, indicando l'evoluzione dei costi del servizio del quadriennio 2022-2025 e prevedendo una revisione biennale obbligatoria, mentre resta ammessa, in maniera residuale, anche la possibilità di revisione annuale del PEF, purché debitamente motivata;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto "*Approvazione modificazioni al regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti – TARI*" in discussione in altro punto all'ordine del giorno di questa stessa seduta";

VISTO l'art.1, commi 650 e 651 della Legge n.147/2013, in cui si dispone che la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con autonoma obbligazione tributaria e che il Comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. n.158 DEL 24.04.1999 (metodo normalizzato);

CONSIDERATO che, ai sensi di quanto disposto dalla Deliberazione ARERA 443/2019/R/rif, fino all'approvazione da parte dell'Autorità si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli deliberati dall'Ente territorialmente competente, ossia nel nostro caso, quelli deliberati dal Comune;

RILEVATA pertanto la necessità di assumere quale base di calcolo il PEF 2022-2025, annualità 2023 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 25/05/2022;

RITENUTO di dover provvedere alla determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2023 per le *utenze domestiche* e per le *utenze non domestiche* al fine di assicurare in via previsionale l'integrale copertura dei costi per l'anno 2023;

DATO ATTO che il costo complessivo del servizio per l'anno 2023 è di **€ 294.745,38**, *al netto delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020*, con la seguente suddivisione:

- Costi variabili/TVa = € 160.568,17=;
- Costi fissi/TFa = € 134.177,21=.

RITENUTO di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Economico Finanziario per l'anno 2023 di complessivi

€ 294.745,38 tra utenze domestiche e non domestiche come segue:

- **78,00%** a carico delle utenze domestiche;
- **22,00%** a carico delle utenze non domestiche;

DATO ATTO pertanto che la ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita:

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche
--

Delibera di Consiglio Comunale n.22 del 27-04-2023 - Comune di Montecatini

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche						
Costi totali per utenze domestiche	$\Sigma Td = Ctuf + Ctuv$ € 229.901,39	% costi fissi utenze domestiche	78,00 %	Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili utenze domestiche	$Ctuf = \Sigma TF \times 78,00\%$	€ 104.658,22
		% costi variabili utenze domestiche	78,00 %	Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili utenze domestiche	$Ctuv = \Sigma TV \times 78,00\%$	€ 125.243,17
Costi totali per utenze NON domestiche	$\Sigma Tn = Ctnf + Ctnv$ € 64.843,99	% costi fissi utenze non domestiche	22,00 %	Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili NON utenze domestiche	$Ctnf = \Sigma TF \times 22,00\%$	€ 29.518,99
		% costi variabili utenze non domestiche	22,00 %	Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili NON utenze domestiche	$Ctnv = \Sigma TV \times 22,00\%$	€ 35.325,00

EVIDENZIATO che sulla base della ripartizione dei costi, ed in applicazione dei criteri e dei coefficienti stabiliti dal D.P.R. n. 158/1999 (nord, pop. < 5.000 abitanti), rilevanti per il calcolo della tariffa TARI, sono calcolate le tariffe relative alle utenze domestiche, distinte in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare e ai mq di unità abitativa mentre per le utenze non domestiche in relazione alle quantità medie ordinarie dei rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività;

RITENUTO:

- di applicare, per la determinazione delle tariffe relative alle utenze domestiche i coefficienti *Ka*, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come stabiliti dalla tabella 1b dell'allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999 (Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti e relativo all'area geografica di appartenenza NORD) e i coefficienti *Kb* per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche, nel valore medio, tra quelli proposti dalla tabella 2 del citato D.P.R. 158/1999;
- di applicare, per la determinazione delle tariffe relative alle utenze non domestiche i coefficienti *Kc* (parte fissa utenze non domestiche) e *Kd* (parte variabile utenze non domestiche), fino a diversa disciplina di ARERA – art. 57-bis D.L. 124/2019, nel valore medio tra quelli proposti dalle tabelle 3b e 4b dell'allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999 (Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti e relativo all'area geografica di appartenenza NORD), fatta eccezione per le categorie non domestiche 16, 17 e 20 (*ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, bar, caffè, pasticceria, ortofrutta, pescherie, fiori e piante*), per le quali si è applicato il coefficiente minimo previsto dalle suddette tabelle;

RITENUTO quindi di approvare i **coefficienti** di cui al DPR 158/1999 (nord, pop. < 5.000 abitanti), come di seguito indicato:

COEFFICIENTI RILEVANTI NEL CALCOLO DELLA TARIFFA UTENZE DOMESTICHE			
<i>Componenti familiare</i>	<i>nucleo</i>	<i>PARTE FISSA</i>	<i>PARTE VARIABILE</i>
		<i>KA appl. Coefficiente DPR 158/99</i>	<i>KB appl. Coefficiente DPR 158/99</i>
<i>1 componente</i>		<i>0,84</i>	<i>0,80</i>
<i>2 componenti</i>		<i>0,98</i>	<i>1,60</i>
<i>3 componenti</i>		<i>1,08</i>	<i>2,05</i>
<i>4 componenti</i>		<i>1,16</i>	<i>2,60</i>
<i>5 componenti</i>		<i>1,24</i>	<i>3,25</i>
<i>6 o più componenti</i>		<i>1,30</i>	<i>3,75</i>

COEFFICIENTI RILEVANTI NEL CALCOLO DELLA TARIFFA UTENZE NON DOMESTICHE		
CATEGORIE DI ATTIVITÀ'	<i>PARTE FISSA</i>	<i>PARTE VARIABILE</i>
	<i>KC applicate Coefficiente DPR 158/99</i>	<i>KD applicate Coefficiente DPR 158/99</i>
<i>1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto</i>	<i>0,42</i>	<i>3,40</i>
<i>2. Campeggi, distributori carburanti</i>	<i>0,74</i>	<i>6,03</i>
<i>3. Stabilimenti balneari</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>
<i>4. Esposizioni, autosaloni</i>	<i>0,37</i>	<i>3,03</i>
<i>5. Alberghi con ristorante</i>	<i>1,20</i>	<i>9,86</i>
<i>6. Alberghi senza ristorante</i>	<i>0,86</i>	<i>7,02</i>
<i>7. Case di cura e riposo</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>
<i>8. Uffici, agenzie, studi professionali</i>	<i>1,07</i>	<i>8,76</i>
<i>9. Banche ed istituti di credito</i>	<i>0,57</i>	<i>4,64</i>
<i>10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli</i>	<i>0,99</i>	<i>8,12</i>
<i>11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze</i>	<i>1,30</i>	<i>10,63</i>
<i>12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)</i>	<i>0,88</i>	<i>7,20</i>
<i>13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto</i>	<i>1,04</i>	<i>8,52</i>
<i>14. Attività industriali con capannoni di produzione</i>	<i>0,67</i>	<i>5,50</i>
<i>15. Attività artigianali di produzione beni specifici</i>	<i>0,82</i>	<i>6,71</i>
<i>16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie</i>	<i>4,84</i>	<i>39,67</i>
<i>17. Bar, caffè, pasticceria</i>	<i>3,64</i>	<i>29,42</i>
<i>18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari</i>	<i>2,07</i>	<i>16,99</i>
<i>19. Plurilicenze alimentari e/o miste</i>	<i>2,08</i>	<i>17,00</i>
<i>20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante</i>	<i>6,06</i>	<i>49,72</i>

COEFFICIENTI RILEVANTI NEL CALCOLO DELLA TARIFFA UTENZE NON DOMESTICHE		
CATEGORIE DI ATTIVITÀ'	PARTE FISSA	PARTE VARIABILE
	KC applicate Coefficiente DPR 158/99	KD applicate Coefficiente DPR 158/99
21. Discoteche, night club	-----	-----

RITENUTO, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2023, nel rispetto di quanto espresso nel PEF MTR-2 per il periodo 2022-2025, annualità 2023, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 25/05/2022, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate:

A) Utenze domestiche:

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE ANNO 2023		
Componenti nucleo familiare	Tariffa fissa €/mq per Classe	Tariffa variabile per utenza
1 componente	0,443949	48,273960
2 componenti	0,517941	96,547921
3 componenti	0,570792	123,702023
4 componenti	0,613073	156,890371
5 componenti	0,655354	196,112964
6 o più componenti	0,687065	226,284189

B) Utenze non domestiche:

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE ANNO 2023		
CATEGORIE DI ATTIVITÀ'	Tariffa fissa €/mq per classe	Tariffa variabile €/mq per classe
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,439993	0,520923
2. Campeggi, distributori carburanti	0,775226	0,923873
3. Stabilimenti balneari	0	0
4. Esposizioni, autosaloni	0,387613	0,464235
5. Alberghi con ristorante	1,257123	1,510679
6. Alberghi senza ristorante	0,900938	1,075554
7. Case di cura e riposo	0	0
8. Uffici, agenzie	1,120935	1,342145
9. Banche, istituti di credito e studi professionali	0,597133	0,710907
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,037126	1,244088
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,361883	1,628653
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,921890	1,103132
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,089507	1,305373

TARIFE UTENZE NON DOMESTICHE ANNO 2023		
CATEGORIE DI ATTIVITA'	Tariffa fissa €/mq per classe	Tariffa variabile €/mq per classe
14. Attività industriali con capannoni di produzione	0,701893	0,842670
15. Attività artigianali di produzione beni specifici	0,859034	1,028058
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	5,070398	6,077955
17. Bar, caffè, pasticceria	3,813274	4,507523
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,168538	2,603087
19. Plurilicenze alimentari e/o miste	2,179014	2,604619
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,348474	7,617745
21. Discoteche, night club	0	0

RITENUTO altresì di stabilire per l'anno 2023 il pagamento tramite n. 2 (due) rate con le seguenti scadenze di versamento:

- **1^ rata 15/09/2023;**
- **2^ rata 04/12/2023;**
- pagamento unica soluzione entro il **15/09/2023.**

RITENUTO che il versamento spontaneo della TARI, ai sensi del comma 688 dell'art. 1 della Legge 147/2013 e s.m.i., venga effettuato al Comune secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali;

CONSIDERATO che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360"*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *"Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in*

sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;

- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;*
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Lecco sull'importo del tributo, nella misura del 5%;
- dall'anno 2021 TARI e TEFA dovranno essere pagate separatamente, come specificato dalla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 5 del 18 gennaio 2021;

VISTE le disposizioni di Legge in precedenza richiamate;

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

DA ATTO CHE sulla presente proposta di deliberazione, il Responsabile del Servizio Finanziario e Tributario, ha espresso, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147/bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000,

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

VISTO l'articolo 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

CON la seguente votazione espressa in modo palese per alzata di mano:

PRESENTI	10	Pendeggia Ivan – Colombo Francesca – Palmieri Nicoletta – Scaccabarozzi Davide – Maggioni Luca - Manzella Sara – Rovelli Oreste Gaetano – Monti Maria Donata -Palella Carmela - Zamarian Claudia
ASSENTI	1	La Torre Carmelo
ASTENUTI	2	Palella Carmela - Zamarian Claudia
VOTANTI	8	Pendeggia Ivan – Colombo Francesca – Palmieri Nicoletta – Scaccabarozzi Davide – Maggioni Luca - Manzella Sara – Rovelli Oreste Gaetano – Monti Maria Donata
FAVOREVOLI	8	Pendeggia Ivan – Colombo Francesca – Palmieri Nicoletta – Scaccabarozzi Davide – Maggioni Luca - Manzella Sara – Rovelli Oreste Gaetano – Monti Maria Donata
CONTRARI	0	==

DELIBERA

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. DI DARE ATTO che il Piano Economico Finanziario (PEF) Metodo Tariffario Rifiuti per il periodo 2022-2025, elaborato ai sensi del metodo MTR-2 di cui alla deliberazione ARERA n.363/2021/R/rif, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 25/05/2022, per l'anno 2023 prevede costi complessivi per € 294.745,38=, di cui *Costi variabili/TVa* = € 160.568,22 e *Costi fissi/TFa* = € 134.177,21=.
3. DI DARE ATTO che a partire dall'esercizio 2022 il PEF deve essere redatto sulla base di quanto disposto dal cosiddetto MTR-2 con valenza pluriennale, prevedendo una revisione biennale obbligatoria, mentre resta ammessa, in maniera residuale, anche la possibilità di revisione annuale del PEF, purché debitamente motivata;
4. DI DETERMINARE i **coefficienti** rilevanti per il calcolo della tariffa componente TARI per l'anno 2023 (Tributo servizio gestione rifiuti), come risultanti dai seguenti prospetti:

COEFFICIENTI RILEVANTI NEL CALCOLO DELLA TARIFFA <u>UTENZE DOMESTICHE</u>			
Componenti familiare	nucleo	PARTE FISSA	PARTE VARIABILE
		KA appl. Coefficiente DPR 158/99	KB appl. Coefficiente DPR 158/99
1 componente		0,84	0,80
2 componenti		0,98	1,60
3 componenti		1,08	2,05

4 componenti	1,16	2,60
5 componenti	1,24	3,25
6 o più componenti	1,30	3,75

COEFFICIENTI RILEVANTI NEL CALCOLO DELLA TARIFFA UTENZE NON DOMESTICHE		
CATEGORIE DI ATTIVITÀ'	<i>PARTE FISSA</i>	<i>PARTE VARIABILE</i>
	<i>KC applicato Coefficiente DPR 158/99</i>	<i>KD applicato Coefficiente DPR 158/99</i>
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,42	3,40
2. Campeggi, distributori carburanti	0,74	6,03
3. Stabilimenti balneari	-----	-----
4. Esposizioni, autosaloni	0,37	3,03
5. Alberghi con ristorante	1,20	9,86
6. Alberghi senza ristorante	0,86	7,02
7. Case di cura e riposo	-----	-----
8. Uffici, agenzie, studi professionali	1,07	8,76
9. Banche ed istituti di credito	0,57	4,64
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,99	8,12
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,30	10,63
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	0,88	7,20
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,04	8,52
14. Attività industriali con capannoni di produzione	0,67	5,50
15. Attività artigianali di produzione beni specifici	0,82	6,71
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	4,84	39,67
17. Bar, caffè, pasticceria	3,64	29,42
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,07	16,99
19. Plurilicenze alimentari e/o miste	2,08	17,00
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06	49,72
21. Discoteche, night club	-----	-----

5. DI APPROVARE le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2023, come risultanti dai seguenti prospetti:

A) Utenze domestiche:

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE ANNO 2023		
<i>Componenti nucleo familiare</i>	<i>Tariffa fissa €/mq per Classe</i>	<i>Tariffa variabile per utenza</i>
1 componente	0,443949	48,273960
2 componenti	0,517941	96,547921

3 componenti	0,570792	123,702023
4 componenti	0,613073	156,890371
5 componenti	0,655354	196,112964
6 o più componenti	0,687065	226,284189

B) Utenze non domestiche:

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE ANNO 2023		
CATEGORIE DI ATTIVITA'	Tariffa fissa €/mq per classe	Tariffa variabile €/mq per classe
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,439993	0,520923
2. Campeggi, distributori carburanti	0,775226	0,923873
3. Stabilimenti balneari	0	0
4. Esposizioni, autosaloni	0,387613	0,464235
5. Alberghi con ristorante	1,257123	1,510679
6. Alberghi senza ristorante	0,900938	1,075554
7. Case di cura e riposo	0	0
8. Uffici, agenzie	1,120935	1,342145
9. Banche, istituti di credito e studi professionali	0,597133	0,710907
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,037126	1,244088
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,361883	1,628653
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,921890	1,103132
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,089507	1,305373
14. Attività industriali con capannoni di produzione	0,701893	0,842670
15. Attività artigianali di produzione beni specifici	0,859034	1,028058
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	5,070398	6,077955
17. Bar, caffè, pasticceria	3,813274	4,507523
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,168538	2,603087
19. Plurilicenze alimentari e/o miste	2,179014	2,604619
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,348474	7,617745
21. Discoteche, night club	0	0

6. DI DARE ATTO che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultante dal PEF e che le stesse hanno effetto dal **1° gennaio 2023**;
7. DI STABILIRE che, per l'anno 2022, il versamento della TARI, effettuato mediante avvisi di pagamento avvenga in n. 2 (due) rate con le seguenti scadenze:
- **1^ rata 15/09/2023;**
 - **2^ rata 04/12/2023;**
 - **pagamento unica soluzione entro il 15/09/2023;**

8. DI DARE ATTO che il versamento spontaneo della TARI, ai sensi del comma 688 dell'art. 1 della Legge 147/2013 e s.m.i., venga effettuato al Comune secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali;
9. DI DARE ATTO che sull'importo della TARI (Tributo servizio gestione rifiuti), si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, all'aliquota deliberata dalla Provincia di Lecco, nella misura del 5%, e che TARI e TEFA dovranno essere pagate separatamente, come disposto dalla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 5 del 18.01.2021 (codice tributo TEFA);
10. DI PROVVEDERE a trasmettere, a norma dell'art. 13, commi 15 e 15ter, del D.L. 201/2011, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15bis del D.L. 34/2019 convertito con modifiche dalla L. 54/2019, nonché ai sensi dell'art. 1, comma 767, della Legge n. 160/2019 la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale.

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere, in considerazione della scadenza del termine di legge;

VISTO l'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

CON la seguente votazione espressa in modo palese per alzata di mano:

PRESENTI	10	Pendeggia Ivan – Colombo Francesca – Palmieri Nicoletta – Scaccabarozzi Davide – Maggioni Luca - Manzella Sara – Rovelli Oreste Gaetano – Monti Maria Donata -Palella Carmela - Zamarian Claudia
ASSENTI	1	La Torre Carmelo
ASTENUTI	2	Palella Carmela - Zamarian Claudia
VOTANTI	8	Pendeggia Ivan – Colombo Francesca – Palmieri Nicoletta – Scaccabarozzi Davide – Maggioni Luca - Manzella Sara – Rovelli Oreste Gaetano – Monti Maria Donata
FAVOREVOLI	8	Pendeggia Ivan – Colombo Francesca – Palmieri Nicoletta – Scaccabarozzi Davide – Maggioni Luca - Manzella Sara – Rovelli Oreste Gaetano – Monti Maria Donata
CONTRARI	0	==

ULTERIORMENTE DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

Ivan Pendeggia

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

Simone Gambirasio

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 27-04-2023

- [..] per decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- [X] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

Simone Gambirasio

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*



Comune di Montevicchia

Provincia di Lecco

OGGETTO: **APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI),
DELLE SCADENZE DI PAGAMENTO E DEL NUMERO DELLE RATE -
ANNO 2023**

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

A NORMA DELL'ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267

PARERE: Favorevole in ordine al **Parere tecnico**

Lì, 21-04-2023

**Il Responsabile del Servizio Finanziario e
Tributario**

Gambirasio Simone

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*



Comune di Montevvecchia

Provincia di Lecco

OGGETTO: **APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI),
DELLE SCADENZE DI PAGAMENTO E DEL NUMERO DELLE RATE -
ANNO 2023**

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

A NORMA DELL'ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267

PARERE: Favorevole in ordine al **Parere contabile**

Lì, 21-04-2023

**Il Responsabile del Servizio Finanziario e
Tributario**

Gambirasio Simone

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*



Comune di Montevvecchia

Provincia di Lecco

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 22 Registro Deliberazioni del 27-04-2023

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI), DELLE SCADENZE DI PAGAMENTO E DEL NUMERO DELLE RATE - ANNO 2023

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del sito istituzionale di questo Comune il giorno 16-05-2023 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.Lgs.vo n.267/2000 e articolo 32, comma 1, della Legge n. 69/2009.

Lì, 16-05-2023

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

Simone Gambirasio

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i



Comune di Montevicchia

Provincia di Lecco

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 22 Registro Deliberazioni del 27-04-2023

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI), DELLE SCADENZE DI PAGAMENTO E DEL NUMERO DELLE RATE - ANNO 2023

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 27-04-2023

- [..] per decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- [X] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

Simone Gambirasio

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i